

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1289
—

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 febbraio 1984 (Stampato n. 142)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PAVAN, TRIGLIA, MANCINO, MURMURA, SAPORITO, STEFANI, DE SABBATA, POLLINI, SCEVAROLLI, GARIBALDI, SCHIETROMA, ORCIARI

Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 febbraio 1984*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto del provvedimento).

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge presso comuni e province, nonché presso enti, istituti, aziende od organismi dipen-

denti o comunque derivati dai cennati enti territoriali, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

ART. 2.

(Collocamenti in aspettativa).

Sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui al precedente articolo 1.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

ART. 3.

(Indennità di carica del sindaco).

Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella allegata alla presente legge.

I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti, che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 4.

(*Permessi*).

I lavoratori dipendenti privati o pubblici eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

I lavoratori dipendenti privati o pubblici, eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi consiliari o assembleari di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, negli organi esecutivi delle comunità montane e nei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi funzioni deliberative di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, i presidenti di associazioni intercomunali con popolazione superiore a centomila abitanti, nonché i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti e di consorzi fra enti locali con più di dieci dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico del-

l'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

ART. 5.

(Indennità di carica degli assessori comunali).

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 45 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco.

I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero, essendo soggetti a rapporto di lavoro dipendente, siano collocati in aspettativa non retribuita.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.

ART. 6.

(Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia).

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista per il sindaco del rispettivo comune capoluogo.

All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.

Agli altri assessori sia effettivi sia supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il presidente.

I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

ART. 7.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di comunità montane).

Ai presidenti delle comunità montane è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista, ai sensi del precedente articolo 3, per il sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nella comunità.

Ai componenti degli organi esecutivi delle comunità montane con popolazione superiore a 10 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il presidente. Tale limite può essere elevato al 60 per cento per chi svolga funzioni di vicepresidente vicario.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'assemblea della comunità.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle comunità montane con popolazione superiore a 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 8.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di comitati di gestione di USL).

Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista, ai sensi della tabella allegata alla presente legge, per il sindaco di un comune avente popolazione pari a quella della corrispondente unità sanitaria locale e comunque non superiore a quella prevista per il sindaco del comune capoluogo della provincia.

Ai componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta l'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle assemblee.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali con oltre 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 9.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi).

Ai presidenti di enti od aziende con amministrazione autonoma di enti territoriali è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti enti od aziende può essere corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.

ART. 10.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi ed associazioni fra enti locali).

Ai presidenti di consorzi o di associazioni tra comuni e province può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio o della associazione.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o associazioni può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.

ART. 11.

(Indennità di presenza dei consiglieri comunali).

Ai consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

- 1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;
- 2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
- 4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 50.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

ART. 12.

*(Indennità di presenza
dei consiglieri provinciali).*

Ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

- 1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
- 3) province oltre 500 mila abitanti, lire 50.000.

La stessa indennità è corrisposta alle medesime condizioni per l'effettiva parte-

cipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli provinciali possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

ART. 13.

*(Indennità di presenza
dei componenti di assemblea di USL
e di comunità montane).*

Ai componenti delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali è corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura di lire 20.000.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile nell'ambito della medesima giornata con altre indennità di presenza erogate dallo stesso ente.

ART. 14.

*(Indennità di carica
dei componenti di assemblea di consorzi
e associazioni fra comuni e province).*

Ai componenti delle assemblee di consorzi o di associazioni tra comuni e province è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno in misura pari a quella prevista per i consiglieri del comune più popoloso facente parte del consorzio o della associazione e comunque in misura non superiore a lire 30.000.

ART. 15.

*(Indennità di presenza
di componenti di organi esecutivi
non percipienti indennità di carica).*

Ai componenti degli organi esecutivi degli enti indicati nell'articolo 1 che non percepiscono alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.

ART. 16.

*(Indennità dei componenti
dei consigli di circoscrizione).*

Ai presidenti dei consigli di circoscrizione aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una indennità di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune.

Ai componenti dei consigli di circoscrizione di cui al primo comma è corrisposta una indennità di presenza, alle stesse condizioni di cui all'articolo 11, pari al 50 per cento di quella prevista per i consiglieri del comune.

Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti, l'indennità di presenza di cui al precedente comma è corrisposta anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni formalmente istituite e convocate, operanti nell'ambito dei consigli circoscrizionali.

Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

ART. 17.

(Rimborsi di spese e indennità di missione).

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità mon-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale, cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Agli amministratori della provincia il rimborso per le spese di viaggio sostenute compete con riferimento al territorio della regione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

ART. 18.

(Divieto di cumulo).

Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennità prevista dalla presente legge, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti di cui all'articolo 17.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

ART. 19.

(Aggiornamento periodico delle indennità).

I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il primo aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1987, con riferimento al 1° gennaio 1984.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.

ART. 20.

(Documentazione per i permessi).

L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e

non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

ART. 21.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all'uopo utilizzando le risorse proprie o quelle trasferite.

ART. 22.

(Disposizione transitoria).

I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

ART. 23.

(Disposizioni fiscali).

Le indennità di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le indennità di missione sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per le medesime indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24.

(Ambito di applicazione).

Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 25.

(Relazione al Parlamento).

A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti, indicati dall'articolo 1, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennità e rimborso spese.

Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati dall'articolo 1 sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.

La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.

ART. 26.

(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi).

Le modalità ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 27.

(Disposizioni abrogate).

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, limitatamente alle cariche contemplate dal precedente articolo

1, le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1976, n. 278, nonché quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

TABELLA

Indennità di carica ai sindaci

Comuni fino a 1.000 abitanti	L. 300.000
Da 1.001 a 3.000 abitanti	L. 400.000
Da 3.001 a 5.000 abitanti	L. 500.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti	L. 600.000
Da 10.001 a 30.000 abitanti	L. 700.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	L. 850.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	L. 1.100.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti	L. 1.300.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	L. 1.500.000
Oltre 500.000 abitanti	L. 1.800.000

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.